



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

DEMANIO E NAVIGAZIONE INTERNA

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 102 DEL 11/07/2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE DELLE ATTIVITÀ BALNEARI N. 67 DEL 16/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Vista l'ordinanza comunale dirigenziale sulle attività balneari n. 67 del 16/05/2025.

Vista l'ordinanza comunale dirigenziale sulle attività balneari n. 101 del 10/07/2025 la cui abrogazione è dovuta alla presenza nel testo di un mero errore di trascrizione.

Vista la variante del Piano Particolareggiato dell'Arenile (P.P.A.) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 30/12/2023.

Preso atto che nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante del P.P.A. approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 30/12/2023 all'art. 12 sono normati gli accessi preferenziali per le emergenze, come individuati nelle Tav. 9 A-M degli elaborati di progetto e nello specifico al comma 2 del medesimo articolo si prevede che *“Tali accessi dovranno avere una larghezza minima di ml. 6,00. Entro le aree di pertinenza di tali accessi non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria al fine di permettere il libero transito dei veicoli per le emergenze, di polizia e per i servizi all'arenile”*.

Preso atto della necessità di vietare l'installazione di attrezzature al fine di garantire il libero transito in condizioni di emergenza per il passaggio dei mezzi nelle aree degli accessi preferenziali di cui al richiamato art. 12 delle NTA del P.P.A.

Visto l'art.107 del d.lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto il decreto del sindaco numero 35 del 06/05/2024 ad oggetto: dott. Claudio Vanin - modifica decreto di conferimento incarico dirigenziale.

Dato atto:

- che il dirigente del settore finanziario e sviluppo turistico, dott. Massimo Ambrosin, provvede all'adozione del presente provvedimento, ai sensi della determinazione n. 535 del 07/04/2022 del segretario comunale, in sostituzione del dirigente del settore sicurezza e gestione del territorio dott. Claudio Vanin, assente dal servizio;
- dell'insussistenza in capo dirigente del settore finanziario e sviluppo turistico, dott. Massimo Ambrosin, dei motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento sia agli effetti all'art. 42 del Codice, sia dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm..

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Articolo unico

1. L'articolo 3 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITÀ BALNEARI - Art. 3.a - Divieti - dell'ordinanza comunale dirigenziale sulle attività balneari n. 67 del 16/05/2025 è integrato dopo il punto 15) come segue:

16) negli accessi preferenziali per le emergenze come individuati nelle Tav. 9 A-M degli elaborati di progetto della variante del P.P.A. approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 30/12/2023, come normati all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.P.A., la cui larghezza minima è di ml. 6,00, non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura, compresi asciugamani, teli, stuoie, unità da diporto anche se precaria al fine di permettere il libero transito dei veicoli per le emergenze, di polizia e per i servizi all'arenile.

2. Per le violazioni accertate delle norme previste dalla presente ordinanza sono applicate le sanzioni come disciplinate all'articolo 7 dell'ordinanza comunale dirigenziale sulle attività balneari n. 67 del 16/05/2025.

3. Restano invariati i restanti articoli dell'ordinanza comunale dirigenziale sulle attività balneari n. 67 del 16/05/2025 a cui si rimanda integralmente.

4. Ogni disposizione contraria alla presente ordinanza è abrogata.

5. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

6. La presente ordinanza viene inviata a tutte le Associazioni di categoria, alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Guardia Costiera, nonché pubblicata all'Albo pretorio on line.

7. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che entra in vigore in data odierna.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;

- ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.